

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 12/12/2017

### FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 1.9.2010 stipulava il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un importo lordo di euro 33.000,00, da restituire mediante 120 rate dell'importo di € 275,00 ciascuna;
- nel mese di settembre 2016 estingueva anticipatamente il contratto, vedendosi riconosciuta la somma di 953,53 euro;
- in data 16.3.2017 proponeva reclamo per il rimborso delle somme illegittimamente trattenute a titolo di commissioni finanziarie e accessorie, nonché del premio assicurativo e delle quote non contabilizzate, per un importo pari a 3.976,22 euro;

Parte ricorrente afferma in punto di diritto che:

- il vigente ordinamento riconosce il diritto del consumatore finanziato a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Ciò in particolare:
  - per il disposto dell'art. 125-sexies TUB, ai sensi del quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

□ alla luce della Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009, secondo la quale, in caso di estinzione anticipata del mutuo, "l'intermediario dovrà restituire tutti gli oneri relativi al contratto che siano stati pagati anticipatamente dal consumatore";

□ gli oneri assicurativi devono essere ristorati dall'istituto finanziario erogante, come stabilito dall'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008 e dall'art. 21, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

□ secondo l'orientamento costante dell'ABF, l'intermediario è tenuto sin dall'originale versione dell'art. 125 comma 2 TUB e dell'art. 3 del D.M. Tesoro 8.7.1992 a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione del tempo, compresa la polizza assicurativa.

Chiede quindi all'arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 3.605,22 oltre al risarcimento dei danni e alle spese di assistenza legale.

L'intermediario resiste al ricorso e precisa che:

□ il contratto è stato estinto dopo 72 rate;

□ in data 7.4.2017 l'intermediario riscontrava il reclamo dichiarandosi disposto ad integrare il rimborso già corrisposto in sede di conteggio estintivo (678,53 euro) con una somma pari ad euro 1.017,77 a titolo di commissioni non maturate e ad euro 83,15 a titolo di premio assicurativo non goduto.

In diritto eccepisce che:

□ quanto alla richiesta di rimborso della commissione dell'intermediario mutuante (indicata nel contratto al punto a1) si è già reso disponibile, in sede di reclamo, a rimborsare le relative quote non maturate secondo il criterio del *pro rata temporis*;

□ quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni corrisposte al collocatore fuori sede (punto a2), essa non può trovare accoglimento, poiché la suddetta commissione risulta essere *up front*, in quanto volta a remunerare attività collegate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto;

□ il costante orientamento dell'Arbitro ritiene che le commissioni di agenzia, mediazione e collocazione sono remunerative di attività *up front*.

□ quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo

□ l'art. D) del contratto attribuisce direttamente all'Assicuratore l'obbligo di rimborso della quota parte non maturata;

□ in sede di reclamo, l'intermediario si è dichiarato disposto a versare l'importo di euro 83,15;

□ il suddetto importo è stato determinato dalla compagnia assicurativa in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, comma 15 quater e 15 quinquies della L. n. 221/2012;

□ quanto alla richiesta di ritorno delle spese legali, deve essere anch'essa rigettata, stante la non necessità, nel caso in esame, dell'intervento legale.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

**1.** - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

**2.** - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. Coord., dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del



finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

**3.** - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

**4.** - Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente ha per oggetto il ristoro *pro quota*, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, delle voci di costo di cui alle lett. a1) e a4), al netto dei rimborsi già effettuati.

L'importo complessivo delle commissioni oggetto della domanda restitutoria (4.715,95 euro) è infatti pari alla somma delle due voci di costo suddette (rispettivamente 4.240,75 euro e 475,20 euro).

La commissione dell'intermediario mandante sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF deve ritenersi avere natura *recurring* (interpretazione condivisa anche dalla Conferenza dei Collegi del 15 maggio 2017; nei confronti del medesimo intermediario si veda anche la dec. n. 14339/17).

**5.** - Con riguardo agli oneri assicurativi, il contratto prevede che, in caso di estinzione anticipata, il premio non goduto debba essere rimborsato dalla compagnia assicurativa.

Tale clausola non esclude la responsabilità del soggetto mutuante in via solidale, in conformità al consolidato orientamento dei Collegi ABF: "con riguardo ai costi assicurativi, se c'è ormai consenso tra i collegi territoriali (anche sulla scorta della posizione espressa dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6167/14) sul fatto che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante)" (Coll. coordinamento, dec. n. 10003/16).



Quanto alla determinazione del premio non goduto, l'intermediario afferma che questo è stato determinato in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, comma 15 quater e 15 quinquies della L. n. 221/2012 e quindi calcolando il "premio puro" pagato e non goduto pari alla riserva matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo assicurato.

È noto che il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione, però, che tale metodologia sia indicata e chiarita *ex ante* nel contratto.

"Ponendo l'accento sulla necessità della (sola) predeterminazione *ex ante* del criterio di calcolo della quota parte del premio assicurativo oggetto di rimborso, il Collegio di Napoli ha in più occasioni chiarito, «a tale riguardo, che il criterio proporzionale è mero criterio di default (o suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo; che la questione sul merito del criterio adottato sfugge alla competenza di questo Collegio per riguardare la intrinseca legittimità o no di clausole del contratto di assicurazione; che la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha precisato che la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*» (si vedano, tra le molte, decisioni n. 451/2016; n. 4920/2015; n. 6838/2015; n. 4920/2015)" (Coll. coord., dec. n. 10003/16).

Dalla documentazione agli atti, non risulta che il contratto esplicitasse un criterio di rimborso alternativo a quello del *pro rata temporis*, né è stata prodotta la polizza. Tale circostanza conduce quindi all'applicazione di quest'ultimo criterio di rimborso.

Si precisa che l'intermediario, pur dichiarandosi disposto a restituire l'importo di 83,15 euro a titolo di premio assicurativo non goduto, non ha dato prova di aver effettivamente provveduto a tale rimborso.

**6.** - Entrambe le parti danno atto che il prestito è stato estinto al 30.9.2016.

Il ricorrente riferisce che il numero di rate pagate è pari a 4. L'intermediario afferma invece che al momento dell'estinzione le rate regolarmente pagate erano 72, e quelle a scadere 48.

Sebbene il conteggio di anticipata estinzione non espliciti il numero di rate scadute, considerando che il contratto aveva decorrenza 1.10.2010, l'estinzione risulta in effetti avvenuta scaduta la 72<sup>a</sup> rata.

**7.** - Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.207,85, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	72	rate residue	48	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissione dell'Intermediario mutuante</i>				4.240,75	1.696,30	678,53	1.017,77
<i>Oneri assicurativi</i>				475,20	190,08		190,08
<b>Totale</b>							<b>1.207,85</b>

**8.** – La domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento in quanto priva di ogni riscontro probatorio.

**9.** – La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.207,85 (milleduecentosette/85).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI